

Proc. 56386/2010 r.g. TRIBUNALE DI MILANO Sezíone Feriale (Locazioni)

IL TRIBUNALE

Nelle persone dí:

dottor Marco Manunta - presidente dottor Pierdomenico Santolini - giudice rel. dottor Daniela Marconi - giudice

sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza collegiale odierna sul reclamo ex art 669 terdecies cpc proposto dal Condominio contro e nei confronti del provvedimento emesso tra le parti stesse dal giudice monocratico in data 22/7/2010;

dato atto che con quest'ultimo provvedimento è stato respinto il ricorso proposto dal Condominio sopra citato al fine di ottenere - tra l'altro - il sequestro conservativo dei beni immobili appartenenti al già amministratore del condominio stesso, sequestro volto a garantire i crediti vantati dal reclamante nei confronti del reclamato, la cui pregressa gestione amministrativa condominiale evidenzierebbe un ammanco di cassa di € 130.592,00, credito del Condominio, questo, che potrebbe essere irrimediabilmente pregiudicato, in assenza del sequestro sollecitato, nelle more del giudizio di merito promosso dal Condominio nei confronti del Milani per il recupero delle somma stessa:

OSSERVA

Beve essere riformato il provvedimento reclamato, concedendosi al Condominio il sequestro conservativo richiesto, ma ciò, tuttavia, per un credito di importo inferiore a quello indicato dal reclamante.

In termini più ristretti, invero, la fattispecie in esame consente di ravvisare entrambi i presupposti di legge richiesti per l'emissione della misura cautelare de qua.

Quanto al fumus boní iuris, infatti, si rileva che dalla documentazione prodotta emerge inequivocabilmente che il Milani, quantomeno nel corso del 2009, svolgeva la propria attività di amministratore condominiale in modo certamente disordinato e negligente, lasciando accumulare infatti ingenti ed inspiegabili debiti a carico dei condominii da lui amministrati (ved., tra l'altro, le comunicazioni epistolari di cui al doc. 29 Condominio).

Alla luce dí ciò, sebbene la quantificazione degli asseriti ammanchi complessivi accertati dal nuovo amministratore condominiale di non appaia sufficientemente persuasiva – come ha giustamente osservato il giudice di primo grado – può tuttavia verificarsi con certezza, sulla scorta delle emergenze documentali, che le passività complessivamente indicate dal nel suo ultimo rendiconto corrispondevano alla somma di € 42.424,85, cifra che risulta sensibilmente inferiore al credito di € 48.938,32 che uno dei

vantava già da sola in fornitori del Condominio, relazione allo stesso periodo oggetto di rendiconto. inoltre, è successivamente lievitato ad Tale credito della € 77.240,28 nel período, sino al dicembre del 2009, in cui il contínuato ad ammínístrare il Condominio di Ebbene, le circostanze testé illustrate giustificano certamente il sospetto sí sía reso responsabile di serie anomalie gestionali nell'ambito dell' amministrazione del Condominio, sospetto che, allo stato, consente di ravvisare la possibile esistenza di un credito del Condomínío nei confronti del parí perlomeno a quello dí € 77.240, 28 che la citata ha rivendicato nei confronti del Condomínio odierno reclamante (ved. doc. 28). Quanto al perículum in mora, è sufficiente osservare che la quello dí

documentazione prodotta in causa consente di ritenere che non solo quello di ma anche altri condominii possano vantare ragioni di credito nei confronti del in dipendenza della sua pregressa "opaca" attività di amministratore condominiale, e che le conseguenti pretese pecuniarie degli interessati potrebbero pertanto essere di entità tale da spingere il Milani a disfarsi in tempi brevi dei propri cespiti patrimoniali facilmente aggredibili, così da sottrarli ai creditori, con irreparabile pregiudizio per i medesimi.

la considerazione di quanto precede deve emettersi l'invocato sequestro il quale, tenuto conto delle spese accessorie della procedura, potrà esser disposto per l'importo di € 85.000,00 complessivi.

PQM

11 Collegio

In riforma del reclamato provvedimento del 22/7/2010

AUTORIZZA

in favore del Condominio di

SEQUESTRO CONSERVATIVO

síno alla concorrenza dí € 85.000,00 deí seguentí bení immobili dí proprietà dí

- a) appartamento sito in censito al NCEU al foglio 181, particella 192, subalterno 67, cat. A/3;
- b) autorimessa sita in censita al NCEU al foglio 426, particella 264, subalterno 720, Cat. C/6;

PRECISA

che il presente provvedimento dovrà avere esecuzione nei modi di cui all'art. 679x.

NOMINA

Custode degli immobili sottoposti a sequestro il debitore

Sí comunichi ai procuratori delle parti.

Mílano, 25/8/2010

Il géydice rel.

IL presidentilitation

Pelp. 8233 10

in sergler

Sez. Fuiel

56 Peg 5